

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 12 maggio 2022

Il giorno 12 maggio 2022 alle ore 20.30, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, nella Sala Bratti presso l'Oratorio di San Paolo a Cantù, si è riunita l'assemblea annuale dei soci dell'associazione Centro di Ascolto odv, convocata in data 26 aprile 2022, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione delle modifiche apportate alla Statuto Sociale – già approvato con Assemblea Straordinaria in data 10 luglio 2019 – così come richiesto dalla comunicazione ricevuta in data 12 aprile 2022 dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia (RUNTS) ai sensi dell'art. 31 D.M. 106/2020:
 - a) Modifica art. 6 comma 7 (voto ai minori di età)
 - b) Modifica art. 17 comma 1 (cooptazione degli amministratori)
- Relazione del presidente:
- Relazione dell'assistente sociale sull'attività svolta;
- Presentazione ed approvazione di: Rendiconto 2021 e Previsione 2022;
- Progetto ristrutturazione "CASA NOEMI" di Arosio
- Interventi dell'assemblea

L'Assemblea si tiene con modalità atte a garantire il distanziamento dei soci che vi partecipano e in generale atte a minimizzare il rischio di contagio. Tutti i Soci presenti indossano le mascherine.

Assume la presidenza Umberto Ballabio, presidente del Consiglio direttivo, che constata la presenza in proprio di 24 soci e la presenza per delega di 14 soci. L'assemblea è regolarmente costituita. Il presidente dichiara l'assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti all'odg.

Viene chiamata a fungere da segretaria Elena Mascheroni che redige il presente verbale.

Dopo un momento di preghiera, il presidente Umberto Ballabio spiega i motivi per cui occorre modificare lo Statuto, ed in particolare gli artt.: art. 6 comma 7 (voto ai minori di età) e art.17 comma 1 (cooptazione degli amministratori) come richiesto della comunicazione ricevuta in data 12/04/2022 e chiede l'approvazione dell'Assemblea ad apportare le modifiche richieste.

Approvazione modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore,

D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto che la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 10 luglio 2019 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2

Preso atto che con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Preso atto che con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).

U. Ballabio
E. Mascheroni

Preso atto che con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 22 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.

Preso atto che le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.

Vista la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore pervenuta in data 12 aprile 2022

L'Assemblea delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 10 luglio 2019 di adeguarsi al Codice del Terzo settore;
- di apportare le modifiche allo statuto, che viene allegato al verbale dell'assemblea, richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'approvazione avviene all'unanimità, con votazione per alzata di mano.

Relazione del presidente

Il Presidente espone i punti di riferimento dell'agire del Centro di ascolto: il Vangelo e la Comunità cristiana. Sottolinea l'importanza di mantenere una stretta relazione e collaborazione tra Caritas decanale, Centro di ascolto e Caritas di comunità. È necessario consolidare e sviluppare relazioni tra gli operatori della carità, così da dare forma ad una "comunità" di soggetti che operino a favore delle persone in difficoltà. Caritas decanale e Centro di ascolto si impegneranno a far conoscere ai Parroci e alle Comunità cristiane del territorio la propria storia, il proprio lavoro e i propri progetti attraverso incontri con i Parroci, i Consigli pastorali e i volontari delle Caritas di comunità. Il decanato sia luogo di dialogo e di confronto per far crescere la consapevolezza dei processi di mutamento, dei nuovi bisogni, delle nuove sfide. Nel prossimo futuro ci si pone l'obiettivo di collaborare con le Caritas di comunità per sostenere quelle iniziative e quei progetti che -per la loro complessità e tipologia di servizio proposto- possono costituire una "opera segno", capace di testimoniare l'impegno della chiesa locale per i poveri e gli esclusi della società, in un lavoro di rete che coinvolga anche tutti gli operatori della carità e le istituzioni pubbliche del decanato.

Relazione dell'assistente sociale sull'attività svolta

Antonella Albarti, assistente sociale del Centro di Ascolto, presenta l'attività dell'anno 2021, in cui si è continuato a rafforzare il lavoro in rete, attraverso gli sportelli aperti a Cantù, Arosio,



Blle
foaler

Carugo e Inverigo, e con periodici incontri di accompagnamento, collaborazione e supporto con gli operatori delle Caritas delle singole comunità pastorali.

Nel corso del 2021, al Centro di ascolto sono state incontrate 548 persone. Di queste, il 49% erano italiani, il 51% comunitari ed extracomunitari. Per il 67% si è trattato di persone già conosciute, mentre il 33% erano nuovi utenti. Sono in prevalenza le donne che si rivolgono al Centro di Ascolto (il 73% contro il 27% di uomini). I maggiori bisogni espressi sono stati quelli legati ad un reddito insufficiente, e alla mancanza di occupazione. Si è intervenuto in prevalenza con supporti al reddito, sussidi di prossimità alimentare e guardaroba, con consulenze sociali e con aiuto nella ricerca e offerta di lavoro. Anche per l'anno 2021 la Diocesi di Milano ha sostenuto coloro che hanno perso il lavoro a causa del Corona virus, tramite il Fondo San Giuseppe e il Fondo Diocesano di Assistenza. Le domande presentate al Fondo, attraverso il Centro di ascolto, sono state 14, tutte accolte. Continua la collaborazione con l'Associazione il Mantello di Mariano Comense, finalizzata a sostenere il costo di Corsi di formazione assistenti ASA/OSS. Il costo complessivo sarà di circa € 6000,00 e continuerà anche nel 2022.

Il Centro di Ascolto ha collaborato anche con le associazioni del territorio e le istituzioni pubbliche in diversi progetti ed interventi.

Vengono presentati infine i dati inerenti a Casa Gianna Beretta Molla e Casa Noemi.

Progetto ristrutturazione "CASA NOEMI" di Arosio



Umberto Ballabio aggiorna l'Assemblea sul progetto di ristrutturazione di Casa Noemi: i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel corso del mese di Aprile 2022 e si concluderanno entro fine luglio 2022. Il progetto prevede la riqualificazione dell'immobile con un intervento di efficientamento energetico con la formazione di un cappotto, la sostituzione dei generatori con caldaie a condensazione e la sostituzione dei serramenti. Nel mese di gennaio 2022 si è provveduto a depositare presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arosio le pratiche edilizie necessarie (Cila e Scia).

Casa Noemi è un modo per tenere vivi i valori e lo stile che portarono all'acquisizione di questo immobile e al suo utilizzo: collaborazione tra Caritas ambrosiana, decanale e parrocchiale; accoglienza, riflessione sul tema della pace e dialogo con altre culture e religioni. Infine, è occasione per ripensare, riprogettare "segni o semi di carità", riflettendo su temi attuali e complessi come quello della casa, della pace, della legalità, del dialogo con altre culture.

Viene quindi presentato il preventivo delle spese. Si tratta di un progetto impegnativo ma che, anche grazie ai bonus statali, pare possibile assumere, con il coinvolgimento e il sostegno delle parrocchie e delle comunità del decanato.

Presentazione ed approvazione di: Rendiconto 2021 e Previsione 2022

Umberto Ballabio presenta, quindi, i dati del bilancio 2021 e il preventivo di entrate e uscite per l'anno 2022.

Interventi

Interviene il decano, don Luigi Redaelli, per ringraziare tutti coloro che hanno prestato il proprio servizio. Osserva che il Centro di ascolto è un presidio del decanato, luogo privilegiato di ascolto. È l'ascolto infatti il primo servizio che possiamo rendere al prossimo, con disponibilità, tenendo la porta aperta. Caritas e Centro di Ascolto sono chiamati a stare in

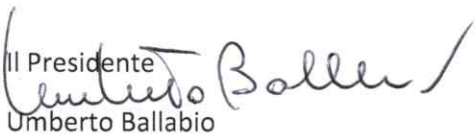
Ble
foales

mezzo alla gente per raccogliere i bisogni. Inoltre sottolinea la necessità di lavorare in rete, in ogni ambito, in quanto abbiamo ormai compreso che "nessuno si salva da solo". Per quanto riguarda Casa Noemi, i parroci del decanato concordano nel considerare la casa un luogo simbolo del decanato, da rilanciare e valorizzare insieme ai temi che rappresenta, e approvano il progetto di ristrutturazione. Nonostante si riscontri un calo di partecipazione dei fedeli e di conseguenza le offerte sono diminuite, rimane immutato l'impegno a sostenere la carità, con una particolare attenzione ai bisogni dei più deboli.

Intervengono alcuni soci per chiedere chiarimenti circa il progetto di ristrutturazione e le modalità di copertura delle spese, nonché su alcuni dati del rendiconto. Seguono le risposte del presidente e dell'assistente sociale.

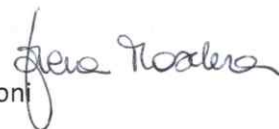
Segue la votazione per alzata di mano, il rendiconto dell'anno 2021 e il preventivo per l'anno 2022 vengono approvati dai soci all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, l'Organo di Amministrazione dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 23.15.

Il Presidente

Umberto Ballabio

Il segretario

Elena Mascheroni



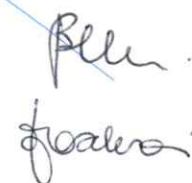
Registrazione esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi art. 82 c. 3 e c. 5 DLgs 117/17

Registrato a Como il 25/05/22 al n. 1615
Serie 30 - Assolti € ESENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Eleonora ROSCIO



Firma su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti



**ALLEGATO AL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 12 MAGGIO 2022**

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS 117/2017
"ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO ODV"**



Art. 1 – Denominazione e sede

- 1) È costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: "Associazione CENTRO DI ASCOLTO ODV". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di CANTU' (provincia di Como) e la sua durata è illimitata.
- 4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione – promossa dalle Parrocchie del Decanato – non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

la finalità è l'ascolto come momento di accoglienza e strumento per l'accompagnamento delle persone in un percorso di riconoscimento di sé e delle proprie potenzialità, promuovendo in primis la capacità delle persone di fronteggiare le situazioni difficili che vivono. Dobbiamo sempre ricordare che il Centro di Ascolto prima ancora che uno spazio fisico è uno spazio interiore e ospitale fatto di presenza, d'accoglienza, di ascolto, di incoraggiamento, di fiducia, di sostegno e delle mille forme in cui possiamo ospitare l'altro a partire da un atteggiamento spirituale, da una somiglianza, dalla comune povertà. La finalità del Centro di Ascolto - in qualità di luogo privilegiato dell'osservazione del territorio - è quindi una finalità aperta e non si esaurisce nella relazione con le persone ascoltate. Implica un'interazione con il territorio finalizzata a individuare possibili risposte ai bisogni incontrati.

In particolare, intende:

- ascoltare le persone in situazione di bisogno (in particolare coloro che si trovano in gravi situazioni di disagio, anziani, stranieri, minori, persone diversamente abili, disadattati, alcolisti, disoccupati, tossicodipendenti) aiutandoli a trovare soluzioni adeguate;
- studiare e conoscere le situazioni di bisogno e di emarginazione presenti nel territorio del Decanato di Cantù favorendone la ricerca e la rimozione delle cause;
- collaborare con le Caritas Parrocchiali, Decanale e Diocesana per sensibilizzare le comunità locali ai problemi del territorio; stimolare e promuovere la formulazione di risposte adeguate ed innovative; far crescere la partecipazione attiva ed una cultura della solidarietà; accogliere presso le proprie strutture, singoli e famiglie in collaborazione con gli Enti Locali;
- promuovere e favorire una formazione specifica e permanente degli associati e di tutti coloro che saranno coinvolti nell'attività dell'associazione;
- collaborare con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di convenzioni



*Blle
foale*

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- *in particolare l'Associazione si propone di ascoltare le persone in situazione di bisogno e di orientarle verso soluzioni adeguate attraverso lo strumento del segretariato sociale ed il collegamento con le risorse presenti nel territorio*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:
- *in particolare l'Associazione si propone di promuovere incontri di formazione per i volontari e per la cittadinanza per la diffusione della cultura del volontariato e l'approfondimento di tematiche sociali.*
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:
- *in particolare l'Associazione si propone di accogliere nelle proprie strutture e promuovere iniziative per favorire l'integrazione sociale dei migranti.*
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo:
- *in particolare l'associazione si propone di supportare le persone svantaggiate attraverso l'erogazione di denaro finalizzato all'acquisto di beni di prima necessità*
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:
- *in particolare l'associazione si propone di collaborare con le diverse realtà del territorio per promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di cui sopra*
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione della pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
- *In particolare l'Associazione intende promuovere iniziative a favore della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promuovere iniziative che favoriscano le pari opportunità e l'aiuto reciproco delle persone.*

foalza *Blu*

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa e nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore (n. 7 soci)
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'Organo di Amministrazione.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dell'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dell'assemblea.

Blu
Joana

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento (in caso di soci persone giuridiche) o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento (in caso di soci persone giuridiche) o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata e PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Blu
foalio

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per le responsabilità civile verso i terzi.

Art- 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo – nei casi previsti dalla legge;
 - e) il revisore legale – nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno durata di TRE anni/esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico, che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati, la determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in



caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j) l'approvazione del Bilancio Sociale.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata dal almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

foa *Blu*

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 anni/esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
 - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - g) redigere il Bilancio Sociale;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;
 - m) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la comunità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

Plu
foale

- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/pec inoltrato almeno 2 (due) giorni prima dalla data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti, in tal seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario a tale scopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni/esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi

Blle
foaler

- titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa,
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
 - 4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 – Il segretario

- 1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale

- 1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti e una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

es. di
Como

Blu
foaler

Art. 21- Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 28 del 04.03.2010. Il regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente alla controversia. Nel caso in cui le già menzionate procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

Blu
fora

- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui

all'art. 45, comma 1, del D.lgs.117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato



Blle
foalva

dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art.28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Cantù, 12 maggio 2022

Registrazione esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi art. 82 c. 3 e c. 5 DLgs 117/17

foalera
Plu

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCO UT COMO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1615
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 12/05/2022 REGISTRATO IL 25/05/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001615

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90003000131 ASSOCIAZIONE CENTRO DI ASCOLTO O
ID. TELEMATICO: TMX22L001615000FF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90003000131

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

